

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 luglio 2011 — Edwin Co. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Elio Fiorucci

(Causa C-263/09 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 52, n. 2, lett. a) — Marchio comunitario denominativo «ELIO FIORUCCI» — Domanda di nullità fondata su un diritto al nome ai sensi del diritto nazionale — Controllo della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione del diritto nazionale effettuate dal Tribunale — Potere del Tribunale di riformare la decisione della commissione di ricorso — Limiti]

(2011/C 252/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Edwin Co. Ltd (rappresentanti: D. Rigatti, M. Bertani, S. Vereia, K. Muraro e M. Balestrieri, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto, L. Rampini e J. Crespo Carrillo, agenti), Elio Fiorucci (rappresentanti: A. Vanzetti e A. Colmano, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 maggio 2009, causa T-165/06, Elio Fiorucci/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 6 aprile 2006 (procedimento R 238/2005-1), relativa a un procedimento di nullità e di decadenza tra il sig. Elio Fiorucci e la Edwin Co. Ltd, nella parte in cui detta decisione contiene un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 8, n. 3, del codice italiano della proprietà industriale.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La domanda di modifica della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 maggio 2009, causa T-165/06, Fiorucci/UAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI), presentata dal sig. Fiorucci è respinta.
- 3) La Edwin Co. Ltd e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) supporteranno ciascuno le proprie spese nonché, in solido tra loro, tre quarti delle spese del sig. Fiorucci.
- 4) Il sig. Fiorucci supporterà un quarto delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht Kassel — Germania) — Joao Filipe da Silva Martins/Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse

(Causa C-388/09) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 15, 27 e 28 — Artt. 39 CE e 42 CE — Ex lavoratore migrante — Attività lavorativa esercitata nello Stato membro di origine e in un altro Stato membro — Collocamento a riposo nello Stato membro di origine — Pensione corrisposta dai due Stati membri — Regime previdenziale distinto a copertura del rischio per persone non autosufficienti — Esistenza nell'altro ex Stato membro di occupazione — Affiliazione facoltativa continuata a tale regime — Mantenimento del diritto ad un assegno per persone non autosufficienti a seguito del ritorno nello Stato membro di origine]

(2011/C 252/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundessozialgericht Kassel

Parti

Ricorrente: Joao Filipe da Silva Martins

Resistente: Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundessozialgericht — Interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone e di previdenza sociale dei lavoratori migranti, in particolare degli artt. 27 e 28 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 19, pag. 2) — Ex lavoratore migrante titolare di una pensione nel proprio Stato di origine nonché precedente Stato di svolgimento dell'attività lavorativa e avente diritto, in quest'ultimo, ad un'indennità a copertura del rischio di bisogno di assistenza per persone non autosufficienti («Pflegegeld»), prestazione non esistente nel regime di previdenza sociale del paese di origine — Conservazione del diritto a tale indennità successivamente al ritorno nello Stato di origine

Dispositivo

Gli artt. 15 e 27 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una persona, in una situazione come quella oggetto della causa principale, che percepisca una pensione di vecchiaia dagli enti pensionistici tanto del proprio Stato membro di origine quanto di quello in cui abbia svolto la maggior parte della propria vita lavorativa, e che abbia trasferito la propria residenza da

quest'ultimo Stato membro verso il proprio Stato membro di origine, possa continuare a beneficiare, per effetto dell'affiliazione facoltativa continuata, nello Stato membro in cui abbia trascorso la maggior parte della propria vita lavorativa, ad un regime autonomo di assicurazione contro il rischio di perdita dell'autosufficienza, di una prestazione in denaro corrispondente a tale affiliazione, in particolare nell'ipotesi in cui non sussistano, nello Stato membro di residenza, prestazioni in denaro riguardanti il rischio specifico di perdita dell'autosufficienza, circostanza di cui il giudice del rinvio dovrà verificare l'effettività.

Nel caso in cui, diversamente da tale ipotesi, la normativa dello Stato membro di residenza preveda prestazioni in denaro per il rischio di perdita dell'autosufficienza, peraltro solo in misura inferiore a quella delle prestazioni relative al rischio medesimo previste dall'altro Stato membro debitore di pensione, l'art. 27 del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1386/2001, dev'essere interpretato nel senso che tale persona ha diritto, nei confronti dell'ente competente di quest'ultimo Stato, a percepire un'integrazione di prestazioni pari alla differenza tra i due importi.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19.12.2009.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 30 giugno 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Hamburg — Germania) — Viames Agrar
Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-485/09) ⁽¹⁾

[Direttiva 91/628/CEE — Capitolo VII, punto 48, n. 5, dell'allegato — Regolamento (CE) n. 615/98 — Art. 5, n. 3 — Restituzioni all'esportazione — Protezione dei bovini durante il trasporto ferroviario — Condizioni per il pagamento delle restituzioni all'esportazione dei bovini — Osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE — Principio di proporzionalità]

(2011/C 252/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Viames Agrar Handels GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52) e, segnatamente,

del capitolo VII, punto 48, n. 5, dell'allegato a tale direttiva, nonché dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19) — Trasporto ferroviario di bovini — Applicabilità delle regole di protezione degli animali relative agli intervalli di abbeveraggio, di alimentazione e alle durate di viaggio e di riposo

Dispositivo

- 1) Il capitolo VII, punto 48, n. 5, dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, si applica, segnatamente, ai trasporti ferroviari.
- 2) Qualora la violazione della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non abbia condotto alla morte degli animali trasportati, le autorità competenti e i giudici degli Stati membri, nell'esercizio del loro controllo, sono tenuti ad applicare l'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, in maniera conforme al principio di proporzionalità, rifiutando il pagamento della restituzione all'esportazione con riferimento agli animali per i quali non sono state rispettate le disposizioni della direttiva stessa relative al loro benessere.

⁽¹⁾ GU C 37 del 13.2.2010

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 giugno 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad
van State van België — Belgio) — Vereniging van
Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)/
Belgische Staat**

(Causa C-271/10) ⁽¹⁾

(Direttiva 92/100/CEE — Diritti d'autore e diritti connessi — Prestito da parte di istituzioni pubbliche — Remunerazione degli autori — Reddito adeguato)

(2011/C 252/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State van België

Parti

Ricorrente: Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)

Convenuto: Belgische Staat